

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 2 APRILE 2003

N. 35

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 168

Legge 4 maggio 1983, n. 184 e 31 dicembre 1998, n. 476 in materia di adozione - Approvazione protocollo operativo per i rapporti tra Regione, Tribunali per i minorenni, Procura della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, Enti Locali, Enti autorizzati - Atto di indirizzo e coordinamento.

Pag. 3210

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 169

L.R. 11 febbraio 1999, n. 10 - Interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza - Approvazione secondo Piano triennale d'intervento dell'ambito territoriale della Provincia di Lecce.

Pag. 3244

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 168

Legge 4 maggio 1983, n. 184 e 31 dicembre 1998, n. 476 in materia di adozione - Approvazione protocollo operativo per i rapporti tra Regione, Tribunali per i minorenni, Procura della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, Enti Locali, Enti autorizzati - Atto di indirizzo e coordinamento.

L'Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Minori confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, Servizi Sociali riferisce quanto segue:

L'Adozione ha da sempre interessato le popolazioni di tutto il mondo e rappresenta, oggi più di prima, una delle grandi questioni etiche del nostro tempo, perché investe da una parte il ruolo della famiglia e dall'altra il rapporto tra i cittadini e lo Stato.

Con la legge 4 maggio 1983 n. 184 è stata disciplinata per la prima volta la materia dell'adozione e dell'affidamento dei minori in Italia.

Successivamente a seguito dell'adesione da parte dell'Italia alla convenzione sulla protezione dei minori e della cooperazione in materia di adozione internazionale sottoscritta a L'Aya il 29 maggio 1993 è stata approvata la legge 31 maggio 1998 n. 476 avente oggetto: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di adozione internazionale fatta a L'Aya il 29 maggio 1993 - Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 in tema di adozione di minori stranieri".

La predetta legge assegna alle Regioni, ai sensi dell'art. 39 bis, comma 1, competenze specifiche che possono sintetizzarsi nelle seguenti azioni propositive ed operative quali la concorrenza allo sviluppo di una rete di servizi in grado di svolgere i

compiti previsti della medesima, la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano sul territorio per l'adozione internazionale al fine di garantire livelli adeguati di intervento, la promozione e la definizione di protocolli operativi e convenzioni fta Enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

La stessa legge, prevede altresì, la predisposizione di specifici servizi di ambito regionale, istituiti con apposita legge regionale, in attuazione dei principi di solidarietà, accoglienza e sostegno dei minori abbandonati in grado di orientare ed accompagnare le procedure adottive nel pieno rispetto della loro identità personale e storica, familiare ed etnica, sottoposti essenzialmente ad un processo di esclusiva valorizzazione ed integrazione affettiva.

Stante però la situazione di oggettiva e realistica difficoltà di poter pervenire in tempi rapidi all'approvazione di apposita legge regionale, da inserire peraltro nel più completo ed organico quadro riformistico dell'intero comparto dei servizi sociali con la formulazione e l'adozione del piano regionale socio-assistenziale, il cui iter legislativo è in fase di svolgimento, la Regione ha nel frattempo provveduto ad approntare una serie di atti normativi che pur avendo una connotazione di segmentazione operativa, sono stati capaci di supportare efficacemente l'espletamento delle procedure dell'attività adozionale.

E' in quest'ottica che possono essere considerate:

- a) le direttive indicate dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1899 del 22 febbraio 2000, che costituisce di fatto il 1° atto amministrativo di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, per la gestione coordinata delle attività dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e dei servizi socio-sanitari finalizzati all'espletamento delle procedure previste dall'art. 29 bis, comma 4, della legge 4 maggio 1983 n. 184, introdotto dalla legge 31 dicembre 1998 n. 476;
- b) la legge regionale n. 13 del 22.7.2002 di istituzione degli ambiti territoriali - il Regolamento regionale n. 1/93 e successive modifiche ed integrazioni, così come interessato ai sensi del titolo II, art. 3, art. 4, art. 5, art. 9, art. 10, art. 21 e del titolo VI art. 34, art. 38 della legge 28 marzo

2001 n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184” recante “disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile;

- c) lo schema di convenzione regolatrice dei rapporti tra Enti affidanti ed Enti affidatari per l’apertura ed il funzionamento dei servizi residenziali e non residenziali per minori approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1373 del 17.4.1991.

I predetti atti, seppure limitati a segmenti di competenze specifiche, hanno fin qui consentito l’espletamento delle attività adozionali, come innanzi detto, registrando una operatività procedurale non sempre agevole e funzionale.

Ed è proprio per migliorare la situazione appena descritta, si è provveduto a promuovere ulteriori strumenti operativi finalizzati ad una maggiore ed armonica attivazione della programmazione ed attuazione operativa in materia di adozione.

Per questo, tenendo conto dell’assetto organizzativo dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali nella Regione Puglia è stato predisposto uno specifico protocollo operativo per i rapporti tra la Regione, i Tribunali per i Minorenni, le Procure della Repubblica c/o i Tribunali per i Minorenni, gli Enti locali e gli Enti autorizzati, sottoscritto dai predetti soggetti istituzionalmente interessati all’attività adozionale il giorno 27 settembre 2002 presso la sede regionale dell’Assessorato ai Servizi Sociali.

Il predetto protocollo, articolato in due documenti - adozioni internazionali e adozioni nazionali viene adottato dalla Regione Puglia, ai sensi del comma 1 lett. c) dell’art. 39 bis) della legge n. 184/83 e dell’art. 45 del D.Lgs. 30 Marzo 1999 n. 96, al fine di determinare le forme di collaborazione e di collegamento tra i servizi socio assistenziali delle Aziende U.S.L. degli enti locali, gli enti autorizzati per le adozioni internazionali e i Tribunali per i Minorenni.

Prendendo atto dell’art. 29 bis), comma 4 della legge n. 476/98, secondo il quale i servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle Aziende Sanitarie locali ed ospedaliere, svolgono gli adempimenti previsti dalla norma citata in articolo e, considerando gli obiettivi stabiliti dal

D.M. 24 aprile 2000, correlati all’adozione del progetto obiettivo materno infantile relativo al piano sanitario nazionale per il triennio 1998/2000, in particolare quello di assicurare le attività connesse agli “iter adottivi” previsti dalle leggi n. 184/83 e n. 476/98, il succitato protocollo ha definito, nel rispetto dei ruoli specifici delle singole istituzioni, un percorso in grado di consolidare l’attuale metodologia operativa e di organizzare la collaborazione tra i vari servizi al fine di sviluppare attività di coordinamento volte al sostegno della coppia e alla tutela del minore.

In tal senso la presente intesa è innovativa rispetto ai protocolli conclusi da altre Regioni in quanto punta ad evitare un intervento separato per la sola adozione internazionale.

Il protocollo si prefigge, inoltre, lo scopo di elevare la complessiva qualità di servizi e delle attività nell’ambito del sostegno alla famiglia, della prevenzione dall’abbandono del minore, dell’affidamento familiare e nell’adozione nazionale ed internazionale.

L’intesa ha, altresì, lo scopo di favorire la realizzazione di una rete efficiente di collaborazione e di coordinamento tra gli enti autorizzati i consultori familiari delle Aziende U.S.L., i servizi sociali degli enti locali e i competenti Tribunali per i Minorenni del Territorio.

Al momento si evidenzia la circostanza che per la Regione Puglia, la situazione operativa riguardo gli adempimenti relativa all’adozione nazionale ed internazionale sono prevalentemente svolti dai Servizi delle Aziende Sanitarie locali e specificatamente dai Consultori familiari, attraverso il lavoro di équipes composte dalle figure professionali dello psicologo e dell’Assistente sociale, garantendo una equilibrata integrazione professionale.

Nel contempo non può però essere trascurata la prospettiva o meglio l’indicazione legislativa che individua negli Enti locali (Comuni) i referenti esclusivi capaci di assicurare la rete regionale dei servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalle leggi n. 184/83 e n. 476/98.

Pertanto, al fine di garantire l’adeguato supporto tecnico-formativo agli operatori ed alle istituzioni interessate alle problematiche delle adozioni, nell’ambito delle specifiche competenze regionali, è stata stipulata una specifica convenzione con l’Ente pubblico di assistenza e beneficenza “Istituto degli

Innocenti” di Firenze, approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1877 dell’11 dicembre 2001, per la realizzazione, tra le altre progettualità operative anche di un programma di progettazione e realizzazione di informazione, formazione e assistenza tecnica inerenti la materia di adozioni internazionali presso i Tribunali per i Minorenni della Regione.

Nell’ambito del piano annuale delle attività di cui alla predetta convenzione, già approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 9.7.2002, con la quale sono stati individuati e definiti una serie di interventi operativi nel settore dell’adozione, ha già formulato, una specifica attività di approfondimento formativo per gli operatori sociali (psicologi ed assistenti sociali) dei servizi sociali e sanitari coinvolti nel procedimento adottivo, per i Magistrati togati ed onorari dei tre Tribunali presenti sul territorio e per i rappresentanti degli enti autorizzati a svolgere pratiche di adozione internazionale per conto di coppie residenti nella Regione Puglia, la cui calendarizzazione prevede una serie di incontri seminari da ottobre 2002 ad aprile 2003.

Emerge, da quanto in precedenza evidenziato, la necessità di far interagire in maniera integrata e coordinata fra loro, tutti gli operatori che si occupano a vario titolo delle attività relative alle adozioni, nei diversi ambiti gestionali ed istituzionali.

Questa possibilità è intesa quale ineludibile acquisizione del più elevato e qualificato riferimento culturale della pratica delle adozioni, capace di trasformare l’allegato protocollo operativo, indispensabile strumento operativo di metodica gestione umana e scientifica, in una emblematica forma di architettura progettuale percorsa dall’idealismo e dalla centralità concreta dei minore abbandonato e bisognoso di cure e affetto considerato quale futura risorsa “umana”.

Per quanto su esposto si propone di approvare l’allegato protocollo operativo sottoscritto in data 27 settembre 2001 dalla Regione Puglia, dai Tribunali per i Minorenni di Bari, Lecce e Taranto, dalle Procure della Repubblica presso i medesimi Tribunali, dagli Enti locali e dagli Enti autorizzati quale atto di indirizzo e di coordinamento delle linee operative in materia di adozione, in quanto competenze riservate alla Regione ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96.

Per quanto riguarda gli adempimenti contabili di

cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 il provvedimento che si propone non comporta alcun mutamento qualitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 - comma 4, lett. a), f) della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di approvare, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 39 bis, comma 1 lett. c) della legge 476/98, l’allegato protocollo operativo per i rapporti tra Regione, Tribunali per i Minorenni di Bari, Lecce e Taranto, Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni di Bari, Lecce e Taranto, Enti locali ed Enti autorizzati sottoscritto dai soggetti firmatari in data 27.9.2002 composto da n. 26 pagine che costituisce parte integrante del presente atto;
- di demandare al Dirigente del Settore Servizi Sociali l’onere di comunicare agli Enti interessati il contenuto della presente direttiva;
- di disporre, ai sensi dell’art. 6 - lett. e) - della L.R. n. 13/94, la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Michele D’Innella

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SANITA' - SERVIZI SOCIALI
SETTORE SERVIZI SOCIALI - UFFICIO MINORI

LEGGE 4 MAGGIO 1983, n. 184

ADOZIONI

PROTOCOLLO OPERATIVO PER I RAPPORTI TRA

REGIONE

TRIBUNALI PER I MINORENNI

PROCURE DELLA REPUBBLICA

presso i Tribunali per i minorenni

ENTI LOCALI

ENTI AUTORIZZATI

PREMESSA

La legge n. 476/98 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 in tema di adozione di minori stranieri”:

1. ha modificato, in particolare, la legge n. 184 del 1983 nel Capo relativo all’adozione di minori stranieri;
2. ha rivisto molte prassi della procedura al fine di rendere il percorso adottivo più consapevole e adeguatamente preparata la coppia che lo intraprende;
3. ha puntato sul rafforzamento dell’apporto dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e sull’inquadramento degli enti autorizzati per realizzare una rete di efficiente collaborazione con i Tribunali per i Minorenni;
4. ha definito in maniera precisa i compiti e i soggetti coinvolti nell’adozione internazionale.

La legge n. 149/2001 “ Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro 1 del codice civile.”:

1. ha modificato la disciplina relativa all’adozione nazionale;
2. ha modificato il percorso dell’adozione nazionale, attribuendo precedenza alle domande di adozione di minori superiori a cinque anni o con handicap (art. 22, comma 3);
3. ha previsto che il tribunale per i minorenni, accertati i requisiti di cui all’art. 6, disponga adeguate indagini molto puntuali, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli e associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
4. ha fissato brevi termini di conclusioni delle indagini (quattro mesi prorogabili una sola volta per altri quattro mesi), molto simili a quelli proposti per le domande di adozione internazionale;
5. ha articolato una disciplina più ampia e completa di quella precedente per il sostegno dei nuclei familiari a rischio.

Va sottolineato che le suddette due leggi non sono rimaste distinte e separate, ma sono confluite nell’unica legge 4 maggio 1983, n. 184 sull’adozione che è a così profondamente modificata.

Si deve ritenere che questa scelta legislativa sia stata determinata dall’opportunità di disciplinare in una prospettiva unitaria ogni forma di tutela preventiva del minore.

Nella suddetta prospettiva unitaria bisogna tener conto che le coppie aspiranti all’adozione molto spesso propongono contemporaneamente domande sia di adozione internazionale che nazionale. Anche per questo ne deriva l’opportunità di concludere un protocollo d’intesa che definisca percorsi istruttori non differenziati per le due domande con l’effetto di evitare inutili dispersioni di energie e tempo sia per gli istanti che per i servizi locali.

In tal senso la presente intesa è innovativa rispetto ai protocolli conclusi da altre Regioni in quanto punta ad evitare un intervento separato per la sola adozione internazionale.

Il protocollo si prefigge, inoltre, lo scopo di elevare la complessiva qualità di servizi e delle attività nell’ambito del sostegno alla famiglia, della prevenzione dall’abbandono del minore, dell’affidamento familiare e nell’adozione nazionale e internazionale.

L'intesa ha, altresì, lo scopo di favorire la realizzazione di una rete efficiente di collaborazione e di coordinamento tra gli enti autorizzati, i consultori familiari delle Aziende Unità sanitarie locali, i servizi sociali degli enti locali e i competenti Tribunali per i Minorenni del territorio.

Si pone, altresì, la finalità di definire, nel rispetto delle singole responsabilità, dei rispettivi ruoli e specifici compiti, un percorso in grado di consolidare l'attuale metodologia operativa e di organizzare la collaborazione tra i vari servizi al fine di sviluppare attività di coordinamento volte al sostegno della coppia e alla tutela del minore.

La Regione nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge:

- a) *concorre a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge n. 184/83 così come modificata dalla legge n. 476/98 e dalla legge n. 149/2001;*
- b) *vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di interventi;*
- c) *promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;*
- d) *può intervenire nel caso di adozione di minori di età superiore a dodici anni o con handicap con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale in favore degli adottati (art. 6, comma 8);*
- e) *sostiene con idonei interventi i nuclei familiari a rischio al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia (art. 1, Comma 3);*
- f) *promuove iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno alle attività delle comunità di tipo familiare; organizza corsi di preparazione e aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori, stipulando eventualmente convenzioni con enti o associazioni senza fine di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione di tali attività (art. 1, comma 3).*

I Comuni nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge

1. *promuovono ogni utile iniziativa diretta a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti assegnati dalla legge 184/1983, integrando i servizi territoriali con le figure professionali indispensabili a tale fine ed eventualmente assenti;*
2. *insieme allo Stato e alle Regioni sostengono con idonei interventi e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili i nuclei familiari a rischio al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia (art. 1 comma 3);*
3. *promuovono l'affidamento familiare, intervenendo insieme allo Stato e alle Regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie dei propri bilanci, con misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie anche in vista del superamento del ricovero dei minori in istituto che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2006 legge 184/83 - art. 5, comma 4, e 2, comma 4);*

4. assicurano che i servizi, su richiesta del Tribunale per i minorenni, siano in grado di effettuare in modo tempestivo gli approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono;
5. assicurano, avvalendosi anche delle aziende sanitarie locali e ospedaliere l'espletamento delle indagini richieste sulle capacità educative e sugli altri requisiti indicati dalla legge degli aspiranti adottanti;
6. provvedono all'informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, siigli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
7. provvedono alla preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;
8. provvedono all'acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.
9. dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalandole eventuali difficoltà per gli opportuni interventi;
10. collaborano nella definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché nella realizzazione di forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

La Regione Puglia ritiene che la collaborazione fra i diversi soggetti impegnati nell'attuazione delle procedure relative all'applicazione degli istituti suddetti, nel n'spetto delle competenze assegnate dalla legge a ciascun soggetto, costituisca elemento di garanzia ai fini della tutela del superiore interesse del minore e di realizzazione delle richiamate finalità.

Per questa ragione nelle more dell'emanazione della legge regionale che regoli organicamente la materia, la Giunta regionale con deliberazione n. 1889 del 22 dicembre 2000 ha provveduto ad emanare una specifica direttiva per garantire il puntuale espletamento dei servizi previsti dalla legge nazionale.

Il presente protocollo, articolato in due documenti - adozioni internazionali e adozioni nazionali - è adottato dalla Regione Puglia, ai sensi del comma 1 lett. c) dell'art. 39 bis della legge n. 184/83 e dell'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, al fine di determinare le forme di collaborazione e di collegamento fra i servizi socio-assistenziali delle Aziende Unità sanitarie locali, degli enti locali, gli enti autorizzati per l'adozione internazionale e i Tribunali per i minorenni.

Il presente protocollo viene sottoscritto dall'Assessore alla Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, dai Presidenti dei Tribunali per i Minorenni di Bari, Lecce e Taranto, dal Procuratori della Repubblica presso i medesimi Tribunali, dal Presidente regionale dell'A.N.C.I. per i Comuni della Regione per ambedue i documenti e dai rappresentanti legali degli Enti Autorizzati ad operare nella Regione Puglia ai sensi dell'art. 39 ter della Legge n. 476/98 per il documento relativo alle adozioni internazionali.

Gli enti autorizzati ad operare nella Regione Puglia successivamente alla data della sottoscrizione del presente protocollo aderiscono allo stesso presentando dichiarazione di adesione presso il Comune nel cui territorio hanno sede legale o struttura organizzativa decentrata.

Il Comune, acquisita la dichiarazione di adesione, la trasmette alla Regione Puglia, ai Presidenti dei Tribunali per i minorenni, ai Procuratori della Repubblica presso i medesimi e all'ANCI regionale.

Il presente protocollo diviene operativo a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale e conseguente pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

ADOZIONI INTERNAZIONALI

PRIMA FASE: LE INFORMAZIONI

OBIETTIVI

1. informazione disponibile, diffusa, precisa
2. circolazione di informazione omogenea tra i vari Enti

PROCEDURE E MEZZI

1. elaborazione e realizzazione di strumenti di informazione
2. organizzazione e gestione di attività di informazione
3. diffusione e scambio tra gli organismi di informazioni relative alle attività svolte

COMPETENZE

Fino all'approvazione del piano regionale socio-assistenziale, con l'espressione "servizio AUSL o Ente locale" s'intende il servizio locale incaricato di svolgere l'attività relativa all'adozione che la legge esplicitamente attribuisce al servizio socio-assistenziale. Tale servizio locale è assicurato dal Comune con continuità a mezzo di apposito ufficio adozioni costituito da psicologo e assistente sociale esperti in materia, tenendo conto delle professionalità acquisite nell'ambito dell'attività di formazione e di aggiornamento promosse dalla Regione. Ove il Comune non abbia la disponibilità di una o entrambe le figure stipula, ai sensi del D.M 24/04/2000, apposita convenzione con la AUSL assicurando il servizio senza soluzione di continuità.

Nelle more della definizione delle predette procedure, il servizio è assicurato senza soluzione di continuità secondo le precedenti modalità.

Tribunale per i Minorenni

1. Collabora alla elaborazione degli strumenti rendendo disponibili le informazioni.

Servizio AUSL e/o Ente locale

1. Svolge attività di informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà verso i minori, anche in collaborazione con gli enti autorizzati iscritti nell'apposito Albo; a tal fine rende disponibile personale, sedi, strumenti e tempi per le attività di informazione.

Ente autorizzato

1. Svolge, in collaborazione con il servizio socio-assistenziale territoriale, attività di informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà verso i minori (art. 29 bis - comma 4 - lett. a); a tal fine rende disponibile personale, sedi, tempi e strumenti per le attività di informazione.

2. Diffonde e rende disponibili

2. Collabora alla elaborazione

2. Collabora alla elaborazione

ai servizi socio-assistenziali territoriali e agli enti autorizzati materiale informativo presso la propria sede.

degli strumenti rendendo disponibili le informazioni e diffondendo il materiale informativo presso le proprie sedi.

degli strumenti rendendo disponibili le informazioni e diffondendo il materiale informativo presso le proprie sedi.

3. Comunica, rende disponibili e condivisibili agli altri organismi le proprie attività e le iniziative relative all'adozione internazionale

3. Comunica, rendendo disponibile e condivisibile agli altri organismi le proprie attività ed iniziative relative all'adozione internazionale.

3. Comunica, rendendo disponibile e condivisibile agli altri organismi le proprie attività ed iniziative relative all'adozione internazionale.

INFORMAZIONE SPECIFICA

- E' mirata ad informare la coppia sull'adozione internazionale, sui requisiti necessari, sulle relative procedure, sui tempi occorrenti.
- E' mirata ad informare la coppia sulle procedure da seguire con gli Enti autorizzati dal Ministero.
- E' mirata ad informare la coppia sulle procedure da seguire con i Paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell'Aja.
- E' mirata a far conoscere alla coppia i propri diritti e i propri doveri.

**SECONDA FASE:
DALLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALL'INDAGINE PSICO-SOCIALE.**

OBIETTIVI

1. Raccolta dati relativi alle disponibilità di coppia (per l'adozione internazionale la domanda può essere proposta solo dai residenti)
2. Preparazione e formazione specifica per le coppie
3. Informazione alla coppia
4. Collaborazione tra i diversi organismi coinvolti
5. Stesura della relazione psico-sociale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'adozione internazionale da parte del Tribunale per i Minorenni, entro i termini previsti dalla legge n. 476/98

PROCEDURE E MEZZI

1. Dichiarazione di disponibilità della coppia al Tribunale per i Minorenni
2. Trasmissione della dichiarazione di disponibilità della coppia ai servizi socio-assistenziali
3. Indagine sulla situazione della coppia e successiva verifica degli accertamenti sanitari da parte dei servizi territoriali in collaborazione fra i servizi socio-assistenziali e i servizi di psicologia e con le strutture ospedaliere
4. Formazione specifica per le coppie
5. Fase di collaborazione tra i diversi enti per la reciproca conoscenza di informazioni e relativo scambio
6. Stesura della relazione psico-sociale

COMPETENZE

Tribunale per i Minorenni

1. Riceve dalla coppia dichiarazione di disponibilità all'ad. int.
2. Entro 15 giorni, nel caso esistano i previsti requisiti, invia copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali o AUSL

Servizio AUSL e/o Ente locale

- L'équipe psico-sociale:
1. contatta la coppia e, svolgendo attività di informazione (procedure, EE.AA., forme di solidarietà verso i minori, ecc.) la prepara dal punto di vista formativo, anche in collaborazione con gli EE.AA.;
 2. acquisisce gli elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sull'attitudine a farsi carico dell'ad., su even-

Ente autorizzato

1. Provvede ad acquisire precise notizie sulle condizioni di salute del minore accertandone la veridicità tramite adeguati controlli sanitari;
2. prepara, in collaborazione con i Servizi territoriali, gli aspiranti all'ad., anche dal punto di vista formativo

tuali caratteristiche particolari dei minori che sarebbero in grado di accogliere, nonché l'acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte dei T.M. della loro idoneità all'ad.;

3. trasmette al T.M. una relazione completa di tutti gli elementi raccolti, entro i quattro mesi successivi all'inoltro della dichiarazione di disponibilità, allegando precisa documentazione sanitaria. Allo scopo di garantire la piena tempestività e qualità di tale documentazione si avvale delle strutture sanitarie ospedaliere concludendo specifiche intese. La data di riferimento è quella ufficiale di arrivo al Servizio.

TERZA FASE: DECRETO DI IDONEITA'

OBIETTIVI

1. Organizzazione e programmazione delle attività per l'attestazione di idoneità all'adozione internazionale
2. Organizzazione e programmazione delle procedure di adozione presso gli enti competenti

PROCEDURE E MEZZI

1. Decreto motivato attestante la sussistenza o insussistenza dei requisiti di idoneità
2. Incarico agli Enti autorizzati per l'avvio delle procedure amministrative di adozione
3. Avvio delle procedure previste dalla legge per i Paesi non convenzionati
4. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla Corte di Appello, ai sensi degli artt. 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del Pubblico Ministero e degli interessati.

COMPETENZE

Tribunale per i Minorenni

1. Ricevuta la relazione, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza o la insussistenza dei requisiti per l'adozione
2. Trasmette immediatamente il decreto con copia della relazione e della documentazione esistente agli atti alla Commissione e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'Ente autorizzato
3. Trasmette copia del decreto al servizio territoriale di competenza

Servizio AUSL e/o Ente locale

1. Aggiorna il fascicolo relativo alla coppia con la raccolta di tutte le notizie del percorso adottivo

Ente autorizzato

1. Riceve dagli aspiranti genitori incarico a curare la procedura di adozione
2. Apre il fascicolo relativo alla coppia e raccoglie le notizie, le informazioni e le notifiche al riguardo
3. Una volta accolto l'incarico e previo consenso degli interessati, comunica ai servizi territoriali la presa in carico della coppia

4. Qualora il decreto di idoneità sia revocato per cause sopravvenute, il T.M. comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione nazionale e all'Ente autorizzato

QUARTA FASE: DALL'IDONEITA' ALL'INCONTRO CON IL MINORE**OBIETTIVI**

1. Elaborazione ed attivazione coordinata delle attività procedurali specie con le autorità straniere;
2. attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti.

PROCEDURE E MEZZI

1. Adempimento delle procedure e delle pratiche di adozione presso le autorità straniere e italiane;
2. puntuale circolazione tra gli organismi sullo status del percorso adottivo della coppia

COMPETENZE**Tribunale per i Minorenni****Servizio AUSL e/o Ente locale**

1. Aggiorna il fascicolo della coppia con la raccolta delle notizie relative al percorso adottivo.

Ente autorizzato

1. Informa gli aspiranti sulle procedure da attuarsi e sulle concrete prospettive di adozione
2. svolge le pratiche di ad. presso le competenti autorità del paese indicato dagli aspiranti all'ad. tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di ad., unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'ad. ed il minore da adottare
3. raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'ad. e il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita

4. trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'ad. ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel paese straniero
5. riceve il consenso scritto dagli aspiranti all'ad. all'incontro proposto dall'autorità straniera tra gli aspiranti all'ad. ed il minore da adottare e trasmette l'atto di consenso alla autorità straniera con l'autentica delle firme degli aspiranti all'ad. (l'autenticazione delle firme può essere effettuata dall'impiegato comunale delegato all'autentica, da un notaio, da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario)
6. riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'ad. ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione Nazionale comunicandone le ragioni, ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore ai futuri genitori adottivi.

QUINTA FASE: IL PRIMO INCONTRO ED IL TRASFERIMENTO IN ITALIA

OBIETTIVI

1. Tutela del minore
2. assistenza alla coppia
3. attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti

PROCEDURE

1. Garantire l'accompagnamento e il sostegno alla coppia e al minore
2. garantire il rispetto delle leggi italiane, dello Stato di origine ed internazionali
3. circolazione delle informazioni tra gli organismi sullo status del percorso adottivo della coppia

COMPETENZE

Tribunale per i Minorenni

1. Riceve dall'E.A. copia degli atti e della documentazione relativa al minore

Servizio AUSL c/o Ente locale

1. Aggiorna il dossier della coppia con la raccolta delle notizie relative al percorso adottivo ricevute dall'E.A. o dalla coppia

Ente autorizzato

1. Informa immediatamente la Commissione, il T.M. e i Servizi territoriali della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia
2. riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore
3. trasmette la predetta documentazione alla Commissione e al T.M.
4. certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi
5. vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia della coppia adottante

La Commissione Nazionale, ricevuti gli atti e valutate le conclusioni dell'E.A., dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

SESTA FASE: L'ADOZIONE

OBIETTIVI

1. Tutela del minore
2. garantire il rispetto delle leggi internazionali e dello Stato di origine
3. attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti
4. organizzazione ed attivazione coordinata delle attività per gli interventi di sostegno al nucleo familiare

PROCEDURE

1. Puntuale circolazione delle informazioni tra gli organismi sullo status del nucleo familiare
2. vicinanza e tempestività degli interventi di sostegno anche da parte dei Servizi territoriali

COMPETENZE

Tribunale per i Minorenni

Se l'adozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia:

1. verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni
2. accerta che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglie e dei minori
3. ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile

Servizio AUSL e/o Ente locale

1. Svolge in collaborazione con l'E.A. attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia e per almeno un anno, su richiesta degli adottanti
2. riferisce al T.M. sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà e gli opportuni interventi, secondo modalità operative concordate con l'E.A. incaricato

Ente autorizzato

1. Svolge, in collaborazione con i Servizi territoriali, attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti
2. certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito, ai sensi della lett. c) del medesimo comma 1 dell'art. 39 quater
3. certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti i quanto previsto dall'art. 10,

- qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo in Italia del minore, riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo

comma 1, lett. 1-bis) del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione

4. riferisce al T.M. sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà e gli opportuni interventi secondo modalità operative concordate con i Servizi territoriali competenti
5. comunica ai Servizi territoriali il ritorno in Italia del nucleo familiare, trasmette la documentazione relativa al minore in suo possesso e/o relazione sul periodo vissuto nel paese d'origine (impatto socio-ambientale, incontro con il minore, soggiorno con il minore).

PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE PRONUNCIATO DA UNO STATO ESTERO

Il provvedimento di adozione pronunciato dallo Stato di origine del minore prima dell'arrivo in Italia ha immediatamente efficacia ed è trascritto nel registro dello stato civile dopo una verifica del T.M. competente sulla correttezza delle procedure.

Possono essere realizzate in Italia anche adozioni di minori appartenenti a Stati che non hanno ratificato la Convenzione dell'Aja, a condizione che vengano rispettati i principi e le procedure previste dalla legge n. 476/98.

MINORE: SOGGETTO GIURIDICO DESTINATARIO DELL'INTERVENTO LEGISLATIVO.

L'ingresso di minori stranieri a scopo di adozione nel nostro paese è consentito, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 31 dicembre 1998 n.476, quando l'autorità competente del Paese di provenienza del bambino abbia emesso un provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

Il minore che ha fatto ingresso in Italia sulla base di tale provvedimento o di affidamento preadottivo gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano.

Una volta pronunciata l'adozione, l'adottato acquista la cittadinanza italiana e lo stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume il nome.

Sempre a seguito dell'adozione, cessano definitivamente i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine (art. 27 L. n. 184/8i).

Il minore adottato acquisisce la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato italiano per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non siano muniti di visti di ingresso rilasciati ai sensi della L. n. 476/98, ovvero che non siano accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado (ad eccezione dei casi previsti dall'art. 4 della summenzionata legge).

Il pubblico ufficiale o l'Ente Autorizzato che ha notizia dell'ingresso di un minore nel territorio dello Stato, comunque avvenuto e al di fuori delle situazioni consentite, è tenuto a segnalare la circostanza al T.M. competente in relazione al luogo in cui il minore si trova.

**SETTIMA FASE:
L'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO E IL PERIODO DI INSERIMENTO IN ITALIA**

OBIETTIVI

1. Tutela del minore
2. Elaborazione, organizzazione e attivazione coordinata di servizi e funzioni
3. Attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti
4. Assistenza alla coppia

PROCEDURE

1. Garantire un accompagnamento ed una assistenza alla coppia e al minore da parte degli Enti Autorizzati
2. Garantire il rispetto delle leggi italiane, dello Stato di origine e internazionali
3. Puntuale circolazione di informazioni tra gli organismi sullo stato del percorso adottivo della coppia
4. Tempestività degli interventi di sostegno ed aiuto anche da parte dei servizi territoriali

COMPETENZE**Tribunale per i Minorenni**

Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo in Italia del minore:

1. riconosce il provvedimento della autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori
2. decorso il periodo di un anno, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile

Servizio AUSL e/o Ente locale

1. Prosegue la raccolta di informazioni e l'aggiornamento dei dossier
2. attiva ed organizza servizi per l'accompagnamento del nucleo familiare

Ente autorizzato

1. Attiva e organizza servizi per:
 - a) la gestione dei contatti con le autorità e gli operatori dei Paesi di origine
 - b) l'accompagnamento della coppia
2. comunica ai servizi territoriali il ritorno in Italia del nucleo familiare, trasmette la documentazione relativa al minore in suo possesso e/o la relazione sul periodo vissuto nel Paese di origine (impatto socio-ambientale, incontro con il minore, soggiorno con il minore, ecc)

-
- | | | |
|---|---|---|
| 3. in caso contrario, anche prima dei termine, può revocarlo e adottare provvedimenti alternativi | 3. compila, su formale richiesta, le relazioni periodiche per il Paese di origine | 3. Compila, quando richieste, le relazioni periodiche per il Paese di origine se non compilate dai servizi territoriali

4. su richiesta degli interessati, assiste gli affidatari, i genitori adottivi e il minore |
|---|---|---|

OTTAVA FASE: IL POST ADOZIONE

OBIETTIVI

1. Tutela del minore
2. Assistenza al nucleo familiare
3. Attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti
4. Elaborazione, organizzazione ed attivazione coordinata dei servizi

PROCEDURE

1. Garantire un accompagnamento ed una assistenza alla coppia e al minore da parte degli Enti Autorizzati
2. Garantire il rispetto delle leggi italiane, dello Stato di origine e internazionali
3. Puntuale circolazione di informazioni tra gli organismi sullo stato del percorso adottivo della coppia
4. Tempestività degli interventi di sostegno ed aiuto anche da parte dei servizi territoriali
5. Tempestività degli interventi di sostegno ed aiuto per eventuali situazioni.1* di risoluzioni negative dell'adozione.

COMPETENZE

Tribunale per i Minorenni

Servizio AUSL e/o Ente locale

Ente autorizzato

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Svolge attività di sostegno 1 del nucleo adottivo, se richiesta2. compila su formale richiesta le relazioni periodiche per il Paese di origine, qualora siano previste dalla normativa dello Stato straniero (previa normativa stabilita con accordi bilaterali)3. qualora l'adozione si risolva negativamente, deve assicurare e garantire forme di intervento assistenziale in favore del minore e contestualmente promuovere la ricerca di soluzioni alternative. | <ol style="list-style-type: none">1. Svolge attività di sostegno del nucleo adottivo, se richiesta. |
|---|---|

Il presente protocollo viene sottoscritto da:

ASSESSORE ALLA SANITA' E SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE PUGLIA

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO

PRESIDENTE REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA

ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI (A.I.BI.)

AMICI DI DON BOSCO

ARIETE

ASSOCIAZIONE CHIARA

ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI (A.I.P.A.)

CENTRO-ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA (C.I.A.I.)

GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA'

ISTITUTO LA CASA

MISSIONARIE DELLA CARITA'

NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO - ONLUS

ASSOCIAZIONE LA DIMORA

CENTRO SERVIZI SOCIALI PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

ADOZIONI NAZIONALI

La Regione, i Tribunali per i Minorenni e gli Enti Locali concordano sulla necessità di rendere omogenei gli interventi assistenziali e di rendere uniforme le procedure tra adozione internazionale e nazionale, garantendo l'espletamento delle attività dirette a promuovere la protezione dei minorenni, nel caso in cui siano oggetto di provvedimenti giudiziari da parte dei Tribunali per i Minorenni.

Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di disciplina organica della materia socio-assistenziale, i servizi sociali dei Comuni continueranno:

- ad assicurare gli adempimenti richiesti dai provvedimenti giudiziari di natura civile e amministrativa sia con riferimento alle indagini iniziali che alle attività successive alla pronuncia dei provvedimenti, nonché alle richieste di aggiornamento periodiche;
- a curare l'espletamento delle indagini richieste in materia e ad adempiere comunque alle richieste nei termini fissati dai Tribunali per i Minorenni;
- ad assicurare che, in presenza di domande da parte della coppia di adozione nazionale e internazionale le istanze seguano un unico percorso

ADOZIONI NAZIONALI

PRIMA FASE: DALLA DONLANDA DI ADOZIONE ALL'INDAGINE PSICO SOCIALE

OBIETTIVI

1. raccolta dati relativi alle domande di aspiranti residenti nel territorio
2. preparazione e formazione della coppia
3. collaborazione tra gli organismi coinvolti
4. redazione della relazione psico-sociale sul coniugi da inviare al Tribunale per i minorenni

PROCEDURE E MEZZI

1. domanda di adozione al tribunale per i minorenni e richiesta d'indagine dal tribunale
2. indagine sulla capacità educativa della coppia e sugli altri requisiti
3. formazione psicologica per le coppie
4. collaborazione tra gli enti per lo scambio d'informazioni
5. redazione relazione psico-sociale e tempestivo invio

COMPETENZE

Tribunale per i minorenni

1. Riceve la domanda di adozione con la specificazione sulla disponibilità ad adottare più fratelli o bambini handicappati.
2. Richiede copia degli atti di parte ed istruttori agli altri tribunali, nel caso in cui sia informato della presentazione della domanda a più tribunali.
3. Fornisce notizie, se richieste, sullo stato del procedimento.
4. Accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e dispone l'esecuzione di adeguate indagini, ricorrendo ai servizi locali, avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

AUSL e servizi territoriali

1. Avvia tempestivamente le indagini, che devono riguardare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per cui questi ultimi desiderano adottare il minore.
2. Se necessario chiede la proroga del termine delle indagini per una sola volta.
3. Se richieste, le aziende locali e ospedaliere svolgono indagini sulle condizioni di salute degli aspiranti adottanti, concludendo eventualmente specifiche intese.
(art. 22)

5. Dà precedenza nell'istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap.
6. Proroga per una sola volta e per non più di centoventi giorni il termine entro il quale il servizio deve concludere le indagini. (art. 22)

SECONDA FASE: LA DICHLARAZIONE DI ADOTTABILITA'**OBIETTIVI**

1. Coordinamento delle attività necessarie per verificare la sussistenza di situazioni di abbandono di minori
2. Attivazione per la tempestiva protezione del minore e per l'eventuale recupero della migliore qualità del rapporto minore-famiglia d'origine a seguito d'imposizione di prescrizioni giudiziarie o di riconoscimento del medesimo
3. Collaborazione nell'abbinamento per l'affidamento preadottivo se richiesto

PROCEDURE

1. Segnalazione di situazioni di abbandono di minori alla Procura della Repubblica per i minorenni
2. Espletamento tempestivo delle indagini richieste dalle autorità giudiziarie minorili
3. Collaborazione e coordinamento deluti interventi giudiziari e assistenziali nell'ulteriore percorso del procedimento

COMPETENZE**Tribunale per i Minorenni**

1. Provvede tramite il presidente o un giudice delegato all'apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore.
2. Dispone immediatamente più approfonditi accertamenti nelle condizioni giuridiche e di fatto del minore sull'ambiente in cui ha vissuto e vive per verificare se sussiste lo stato di abbandono eventualmente anche tramite servizi specialistici.

Servizi locali o AUSL

1. Se richiesto dalla Procura della Repubblica, collabora nello svolgimento o effettua ispezioni negli istituti.
2. Se richiesto, svolge le necessarie indagini e le trasmette al Procuratore della Repubblica.

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

1. Riceve dai pubblici ufficiali, dagli incaricati di un pubblico servizio, dagli esercenti un servizio di pubblica necessità la segnalazione relativa ad ogni minore in situazione di abbandono di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Riceve semestralmente dagli istituti di assistenza pubblici o privati e dalle comunità di tipo familiare l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica per ciascuno di essi della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso.

-
- | | | |
|--|--|---|
| 3. Dispone, se necessario, ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore provvisorio. | 3. Effettua i più approfonditi accertamenti sulle condizioni del minore, e sull'ambiente in cui è vissuto e vive e ne riferisce tempestivamente al tribunale, anche con la collaborazione di servizi specialistici indicati dal tribunale. | 3. Effettua o dispone ogni sei mesi ispezioni negli istituti pubblici o privati al fine di accertare le situazioni di abbandono di minori; procede a ispezioni straordinarie in ogni tempo. |
| 4. Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori che, abbiano riconosciuto il minore sospende, la procedura di adattabilità per due mesi su richiesta di chi domanda termine per provvedere al riconoscimento, affermando di essere uno dei genitori naturali. | 4. Cura l'esecuzione del provvedimento provvisorio eventualmente disposto dal tribunale. | 4. Assume le necessarie informazioni. |
| 5. Rinvia anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, il procedimento in caso di non riconoscibilità per difetto di età, sempreché nel frattempo (in questo e nel caso precedente) il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo convivente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale. | 5. Informa, su richiesta del tribunale, entrambi i presunti genitori che si possono avvalere della facoltà di chiedere la sospensione. | 5. Riceve la segnalazione di chi non essendo parente entro il quarto grado accoglie stabilmente il minore per oltre sei mesi e quelle, del genitore che affida stabilmente il minore a chi non è parente entro il quarto grado, per oltre sei mesi. |
| 6. Nel caso in cui risulti l'esistenza di genitori che avevano riconosciuto il minore, se ne ravvisa l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescri- | 6. Informa, su richiesta del tribunale, entrambi presunti genitori, che si possono avvalere della facoltà di chiedere il rinvio. | 6. Chiede al tribunale di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblica o privati o |

zioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo periodici accertamenti

7. Sospende per un periodo non superiore ad un anno il procedimento prima della dichiarazione di adattabilità se ciò può riuscire nell'interesse del minore.

7. Svolge, se richiesto periodici accertamenti sull'osservanza delle prescrizioni imposte e cura l'incarico, se affidatogli, di operare al fine di realizzare più validi rapporti tra il minore e la famiglia.

8. riceve la comunicazione della sospensione e adotta le iniziative opportune.

presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

TERZA FASE: L’AFFIDAMENTO PREADOTTIVO E L’ADOZIONE

OBIETTIVI

1. sostegno per il minore adottabile
2. sostegno per la coppia scelta per l’affidamento
3. attivazione e contatti per lo scambio d’informazioni tra gli organismi interessati

PROCEDURE

1. garantire l’accompagnamento” al minore e alla coppia durante l’abbinamento
2. favorire il miglior inserimento del minore nella famiglia adottiva in vista del decreto di adozione
3. chiedere, se necessario, la revoca o la proroga dell’affidamento preadottivo

COMPETENZE

Il Tribunale per i Minorenni

1. Divenuta definitiva l’adottabilità il tribunale sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quelle maggiormente in grado di corrispondere all’interesse del minore. Informa i richiedenti sui fatti rilevanti relativi al minore, emersi dalle indagini. Sentiti ali interessati e, in particolare, il minore dispone l’affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza.
2. Vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo, avvalendosi (oltre che del giudice tutelare) dei servizi locali sociali e consultoriali ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale, avvalendosi anche di servizi specialistici.
3. Revoca il decreto di affidamento preadottivo in casi di accertate difficoltà d’idonea convivenza ritenute non superabili.
4. Alla scadenza dell’anno di preadozione può prorogare di un anno il termine dell’affidamento preadottivo.

Servizio locale o AUSL

1. Se richiesta, l’équipe che ha svolto l’indagine conoscitiva sulla coppia, ne curerà “l’accompagnamento”, incontrando il bambino, (eventualmente con la coppia) interpellando operatori che hanno seguito il bambino nella fase precedente e conoscendone le peculiarità. Svolgerà attività di sostegno e riferirà al tribunale usi, modi e nei tempi indicati dal procedimento giudiziario.
2. Se incaricato, segue l’andamento dell’affidamento preadottivo, svolgendo ogni necessario intervento di sostegno e referendo tempestivamente al tribunale finì alla conclusione. Se richiesti, si coordinano con i servizi specialistici interessati alla vicenda.
3. Nell’esercizio della vigilanza sull’affidamento preadottivo chiede la revoca della stessa se accerta insuperabili difficoltà di convivenza.
4. Nell’esercizio della vigilanza sull’affidamento preadottivo, attiva il potere d’ufficio dei tribunale per la proroga di un anno della durata dell’affidamento preadottivo.

-
5. In caso di revoca o di provvedimento conclusivo negativo (art. 23, comma 3 e 25, comma 7) assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore.
5. In caso di revoca o di provvedimento conclusivo negativo attua, se richiesto, i provvedimenti temporanei, in favore del minore, disposti dal tribunale.

QUARTA FASE: IL DOPO ADOZIONE

OBIETTIVI

1. tutela del minore
2. garantire la tenuta del minore dell'adozione fino al totale inserimento del minore
3. assicurare un equilibrato accesso alla conoscenza delle sue origini, se richiesto

PROCEDURE

1. espletamento di indagini per assicurare la realizzazione non traumatica della conoscenza delle sue origini da parte dell'adottato
2. interventi di sostegno economico e psicologico per le adozioni difficili

COMPETENZE

Il Tribunale per i Minorenni

1. In caso di domanda di accesso da parte dell'adottato (o dei creditori adottivi) a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici, assume informazioni di carattere sociale e psicologico per accertare che l'accesso a tali notizie non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente.
2. la Regione Puglia e gli enti locali, nell'ambito delle loro competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, si impegnano ad intervenire con specifiche misure di carattere economico e mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale nel caso di adozione di minori di età superiore a dodici anni o con handicap.

Servizio locale c/o AUSI

1. In caso di domanda di accesso a informazioni sull'origine e sull'identità dei genitori, su richiesta del tribunale, espleta indagini per accertare che tale accesso non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente e riferisce tempestivamente al tribunale.

Il presente protocollo viene sottoscritto da:

ASSESSORE ALLA SANITA' E SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE PUGLIA

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO

PRESIDENTE REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 169

L.R. 11 febbraio 1999, n. 10 - Interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza - Approvazione secondo Piano triennale d'intervento dell'ambito territoriale della Provincia di Lecce.

L'Assessore ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Minori, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce:

Con deliberazione n. 1504 del 19 novembre 1999 la Giunta Regionale ha approvato il primo Piano triennale d'intervento dell'ambito territoriale della Provincia di LECCE relativo alla legge regionale 11 febbraio 1999 n. 10 "Sviluppo degli interventi in favore dell'Infanzia dell'adolescenza", in attuazione della legge 28 agosto 1997 n. 285. Tale Piano, articolato in progetti esecutivi annuali presentati dai Comuni appartenenti al territorio, provinciale, ha dato la possibilità di finanziare interventi finalizzati a realizzare un sistema di servizi e opportunità volte allo sviluppo della personalità del minore e alla valorizzazione delle reti sociali primarie.

Il Governo, per il nuovo triennio di applicazione della L. n. 285/97, ha provveduto ad assegnare alla Regione Puglia la quota relativa al primo anno del secondo triennio.

Sulla base delle esperienze maturate, è stato necessario provvedere all'emanazione di modalità, criteri e linee di indirizzo per l'intervento regionale relative al secondo triennio e, contestualmente, a determinare ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 10/99, gli ambiti territoriali nonché la ripartizione delle risorse.

Con deliberazione n. 1876 dell'11 dicembre 2001, la Giunta regionale ha confermato per il secondo triennio gli ambiti territoriali preesistenti, uno per ciascuna Provincia, ha diramato i criteri e

linee guida per l'attuazione degli interventi e ha attribuito le risorse finanziarie per il primo anno ai singoli ambiti territoriali.

Ai sensi della succitata deliberazione, all'ambito territoriale della Provincia di LECCE è stato assegnata la somma di £. 3.988.125.178, pari a Euro 2.059.694,76. per i progetti relativi alla prima annualità del secondo piano territoriale di intervento.

I Comuni appartenenti all'ambito della Provincia di LECCE hanno predisposto un piano territoriale d'intervento di durata triennale, articolato in progetti annuali esecutivi, approvato tramite accordo di programma con gli altri Enti interessati, quali la Provincia, la Prefettura, le Aziende sanitarie locali, il Centro Servizi Amministrativi, la Direzione del Centro per la giustizia minorile. Detto accordo è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale.

La Provincia di LECCE, ha trasmesso il secondo Piano territoriale di intervento, correlato all'accordo di programma sottoscritto dagli enti stipulanti, allegato in copia al presente provvedimento per fame parte integrante.

Detto Piano si articola in 13 piani di bacino, quanti sono i bacini dei Comuni costituitisi, coincidenti con i 13 distretti socio-sanitari della provincia di Lecce per un totale di 26 progetti a cui vanno aggiunti 4 progetti di sovrabacino.

Di questi ultimi, due vedono coinvolti tutti i Comuni della provincia di Lecce, uno solo i Comuni appartenenti alla AUSL Le/2 e uno i Comuni di Lecce, S. Cesario, Lizzanello, Cavallino, S. Donato, S. Pietro in Lama, Lequile e Surbo, che individua tra i destinatari un cospicuo numero di minori disabili.

Inoltre, il Piano è comprensivo degli indirizzi programmatici per l'attività di formazione di ambito provinciale per il triennio 2002-2004.

La Commissione Consultiva per i problemi dei minori, di cui all'art. 3 della l.r. n. 10/99, nella riunione del giorno 29/10/2002 ha espresso parere

favorevole in merito al predetto Piano triennale di intervento della provincia di LECCE, che con il presente provvedimento si sottopone all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2 - comma 2 - della legge n. 285/9, e dei criteri di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1876 dell'11 dicembre 2001.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001: il provvedimento che si propone non prevede impegno di spesa, non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, trattandosi di atto programmatico nell'ambito dell'impegno già assunto con deliberazione n. 1876/2001.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lett. d) - della l.r. n. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come Innanzi illustrate proporrà alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta del-

l'Assessore;

- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di approvare, ai sensi della l.r. 11 febbraio 1999 n. 10, il secondo Piano triennale territoriale di intervento della Provincia di LECCE, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, costituito da 26 progetti a cui vanno aggiunti 4 progetti di sovrabacino;
- di dare atto che i progetti esecutivi annuali, relativi al predetto secondo Piano territoriale, saranno approvati e finanziati con atti del Dirigente del Settore Servizi Sociali, così come disposto nei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1876 dell'11 dicembre, 2001;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

Provincia di Lecce

**ACCORDO DI PROGRAMMA
per l'adozione del Piano Territoriale
Triennale di Ambito Provinciale**

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti, si conviene e si stipula il presente Accordo di Programma per l'adozione del Piano Territoriale di Ambito Provinciale 2002 - 2004, relativo al territorio ricompreso nella provincia di Lecce, includente i piani dei singoli Bacini, articolati in progetti immediatamente esecutivi, i progetti sovrabacino, l'attività di pubblicizzazione, ali indirizzi programmatici relativi alla formazione.

Art. 1

Accordo Unanime

Ai sensi dell'art. 34, del D.Lgs. 267/00, è condiviso all'unanimità dai legali rappresentanti degli Enti stipulanti il contenuto del presente Accordo di Programma, le cui premesse e considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo medesimo, unitamente al Piano Territoriale Triennale di Ambito Provinciale, come articolato, e agli atti amministrativi e progettuali ad esso allegati.

Art. 2

Finalità ed obiettivi

Le parti, cori il presenze Accordo, ai sensi della legge 285/97, della L.R. 10/99 e della delibera G.R.P. 1876/01, approvano il Piano Territoriale Triennale di Intervento di Ambito Provinciale.

Con esso intendono perseguire, ai sensi delle suddette normative, le seguenti Finalità:

- A) Realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione di contrasto delle povertà e della violenza nonchè misure alternative al ricovero dei minori la istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì delle condizioni dei minori stranieri
- B) Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia
- C) Realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche
- D) Realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche.
- E) Sostegno alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap ai fini di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.

Tenendo conto dei seguenti Obiettivi Generali di Ambito:

- a) Rilanciare una nuova cultura dell'operare nelle politiche sociali, del partecipare, costruendo una rete di collaborazione e di intese;
- b) condividere una comune metodologia di intervento sul territorio fondata sull'integrazione delle competenze in favore di famiglie e di minori;

- c) consolidare il coordinamento tra i servizi sociali comunali e consultoriali, in interazione con le associazioni di volontariato e gli Organi Giudiziari Minorili;
- d) monitorare periodicamente la condizione di famiglie, minori e servizi nella provincia, attraverso dati raccolti da Comuni, Consultori, Istituti Socio-assistenziali, Tribunale per i Minori;
- e) sostenere e promuovere lo sviluppo di servizi volti a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze, aggregative e di socializzazione;
- f) promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa;
- g) promuovere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in modo concertato, nel territorio provinciale, in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità;
- h) valorizzare e stimolare, nei singoli, nelle famiglie e nelle comunità, la disponibilità all'accoglienza e alla solidarietà attraverso il coinvolgimento di tutte le forze sociali del territorio e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione;
- i) porre la famiglia al centro dell'azione sociale, aiutandola a riscoprire i valori ed i compiti fondamentali per la crescita e lo sviluppo dei propri membri.
- j) educare e sostenere le famiglie al fine di superare le difficoltà relazionali;
- k) realizzare attività di informazione e sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l'accesso ai servizi di assistenza ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e alla LR 320/777;
- l) sviluppare un'attenzione precipua per i minori, i loro diritti, le loro esigenze, promuovendo, tra l'altro, l'affidamento familiare come forma alternativa al ricovero in istituto, nell'intento di migliorare le condizioni sociali dei minori in stato di disagio (in attuazione della legge 184 del 4 maggio 1983, come modificata dalla L. 149/01) e nella consapevolezza che il minore rappresenta una risorsa per il futuro della società;
- m) promuovere azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi, di rischio psico-sociale e di rischio di devianza;
- n) potenziare i servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento, con particolare attenzione ai minori stranieri;
- o) favorire l'attivazione di interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori.

Art. 3

Principi generali

Gli Enti firmatari si accordano su, seguenti principi generali da porre alla base del presente Accordo di Programma:

- la concertazione, quale metodo prioritario e costante di lavoro, tra tutti gli attori in causa, includendosi tra questi, oltre i firmatari del presente Accordo, i soggetti del Terzo Settore, gli operatori, le famiglie, gli utenti e i cittadini che, in forma singola o associata, vogliono contribuire alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 2;

- la metodologia di rete, quale strumento privilegiato per l'integrazione degli interventi e delle competenze educative, assistenzialistica;
- la promozione dei diritti di bambini e bambine, quale alternativa alla logica assistenzialistica;
- la rilevazione costante di bisogni e risorse del territorio, promuovendo la cultura del dato, quale momento preliminare fondamentale per interventi raccordati ed efficaci a beneficio delle Comunità Locali.

Art. 4

Campi di applicazione dell'Accordo

I campi di applicazione del presente Accordo sono individuali dai progetti immediatamente esecutivi annuali, inclusi nei Piani Triennali di Bacino, in cui si sviluppa il Piano Territoriale Triennale di Ambito Provinciale.

Art. 5

Articolazione dell'Accordo

Il presente Accordo di Programma si compone, oltre che della parte normativa, del Piano Territoriale Triennale di Ambito (allegato A), comprendente gli Accordi ex art. 15 L. 241/90, sottoscritti tra i Comuni per la costituzione dei Bacini, una lettura delle risorse e dei bisogni del territorio, e articolato in progetti sovrabacino ed in Piani di Bacino, contenenti, questi ultimi, i progetti immediatamente esecutivi.

Sono, altresì, parte integrante del Piano di Ambito, i verbali delle sessioni del Comitato Tecnico Provinciale e del Comitato Interistituzionale Provinciale, preliminari alla predisposizione dello stesso.

Art. 6

Impegni dei soggetti firmatari

L'attuazione del Piano Territoriale Triennale di Ambito Provinciale, oggetto del presente Accordo, si avrà ad opera di ciascun soggetto firmatario dello stesso, richiamato specificamente nei singoli progetti immediatamente esecutivi o nei Piani di Bacino, o le cui competenze ex legge ciò richiedano necessariamente, tenuto conto delle azioni poste in essere dalla Provincia, in ragione delle funzioni assegnate.

Art. 7

Organi di coordinamento e vigilanza

Gli Enti firmatari, al fine di garantire il migliore, conseguimento delle finalità previste nel presente Accordo, istituiscono il Comitato Tecnico Provinciale e il Comitato Interistituzionale Provinciale.

Il Comitato Tecnico Provinciale, composto da 19 membri, referenti tecnici dei 13 Bacini di Comuni e dei 6 Enti sovraordinati, con funzioni tecnico-istruttorie, di studio, analisi, progettazione, valutazione, predisposizione dei Programmi di Formazione.

Il Comitato Interistituzionale Provinciale, composto da 19 membri, referenti istituzionali dei 13 Bacini di Comuni e dei 6 Enti sovraordinati con funzioni di definizione ed approvazione di quanto valutato o proposto, dal Comitato Tecnico Provinciale, e di vigilanza e garanzia rispetto all'attuazione del presente Accordo.

La Provincia di Lecce, ai sensi delle leggi su richiamate, convoca e coordina i lavori di entrambi gli organi.

Gli Enti firmatari, altresì, riconoscono nella Commissione Tecnico-Operativa Provinciale di Coordinamento, istituita con delibera G.P. n. 663 del 14.05.1999, al sensi della L.R. 10/99 e della delibera G.R.P. 314/99, il soggetto deputato, al fini del presente Accordo, alla iniziativa per la programmazione generale e al coordinamento di Ambito, e preposto a vigilare sulla corretta esecuzione dei progetti e sull'attuazione del Piano Territoriale di Ambito, salva la valutazione e la definizione da parere del Comitato Tecnico Provinciale e del Comitato Interistituzionale Provinciale.

Art. 8

Rapporti con gli Organi Giudiziari Minorili

Le Parti si impegnano a favorire frequenti e significativi rapporti con gli Organi Giudiziari Minorili, al fine di promuovere concordemente efficaci politiche sociali di prevenzione e di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, in particolare con riferimento ai minori a rischio di devianza

Art. 9

Partecipazione del Terzo Settore

Gli Enti firmatari si impegnano a promuovere la partecipazione del Terzo Settore, in ogni espressione (cooperative sociali, ONLUS, associazioni di volontariato, Parrocchie, all'attuazione delle finalità del Piano Territoriale di Ambito, anche attraverso momenti di confronto e di scambio periodici.

Art. 10

Piano Economico

La copertura finanziaria delle azioni, poste in essere dai soggetti firmatari dell'Accordo, deriva dal budget reso disponibile dalla Regione Puglia, in applicazione della legge regionale 10/99, oltre che dalle eventuali risorse aggiuntive conferite dai singoli Enti.

Art. 11**Durata**






I termini di validità del presente Accordo di Programma si intendono coincidenti con i tempi di attuazione del Piano Territoriale di Ambito.

Art. 12**Clausola di salvaguardia**

Gli impegni assunti dalle parti firmatarie con il presente Accordo sono subordinati alla approvazione e al conseguente finanziamento da parte della Regione Puglia dei singoli progetti.

Art. 13**Soluzione di eventuali controversie**

Le controversie che dovessero eventualmente sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo, saranno discusse e definite dal Comitato Tecnico Provinciale e dal Comitato Interistituzionale Provinciale, secondo le rispettive competenze.

ENTE	RAPPRESENTANTE	FIRMA
PROVINCIA DI LECCE	Il Presidente Lorenzo Ria	
UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO - PREFETTURA	Il Prefetto Giovanni D'Onofrio	
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Provincia di Lecce	Il Dirigente Antonio Campanelli	
A.USL. LE/1	Il Direttore Generale Paolo Pellegrino	
A.USL. LE/2	Il Direttore Generale Santo Monteduro	
CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE - PUGLIA	Il Direttore F. Perrini	

Comuni	Rappresentante (Sindaco o Assessore delegato)	Firma
ACQUARICA DEL CAPO	ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI	Domenico Pizzelli
ALESSANO	VICE SINDACO	Vito Nappa
ALEZIO	SINDACO	Antonio Trillo
ALLISTE	ASSESSORE D.S.	Leone M. Orsi
ANDRANO	ASSESSORE D.S.	Pedro De Paolis
ARADEO	S.P. Puffone	
ARNESANO	SINDACO	
BAGNOLO DEL SALENTO	Sindaco	Mario J. J. J.
BOTRUGNO	ASS. S.S. DEMITRI	Leone M. Orsi
CALIMERA	V.S. SAMARO DEMITRI	Leone M. Orsi
CAMPI SALENTINA	ASS. POL. SOC. DE DONATO	Leone M. Orsi
CANNOLE	SINDACO	Leone M. Orsi
CAPRARICA DI LECCE	SINDACO	Leone M. Orsi
CARMIANO	SINDACO	Leone M. Orsi
CARPIGNANO SALENTINO	ASSESSORE S.S. BOLOGNESE	Leone M. Orsi
CASARANO	ASSESSORE S.S. FATTIZZO	Leone M. Orsi
CASTRI' DI LECCE	Assessore	Leone M. Orsi
CASTRIGNANO DE' GRECI	CONSIGLIERE COM.	Leone M. Orsi
CASTRIGNANO DEL CAPO	P. Fattizzo	Leone M. Orsi
CASTRO	Assessore	Leone M. Orsi
CAVALLINO	Vice Sindaco	Leone M. Orsi
COLLEPASSO	Assessore S.S.	Leone M. Orsi

COPERTINO	SINDACO	
CORIGLIANO D'OTRANTO	SINDACO	
CORSANO	Assen. Dir. Inf.	
CURSI	SINDACO	
CUTROFLANO	Duca	
DISO	Duca	
GAGLIANO DEL CAPO	SINDACO	
GALATINA	Amm. Serv. Soc. G. GIUSEPPE VIRA	
GALATONE		
GALLIPOLI	SINDACO	
GIUGGIANELLO	Assen. SS CANOC.	
GIURDIGNANO	SINDACO	
GUAGNANO	ASSESSOR PP. SS. NETA PANICOLO	
LECCE	SINDACO	
LEQUILE		
LEVERANO		
LIZZANELLO		
MAGLIE	Assen. PP. VICE SINDACO SE GIORGIO RAFFAELE	
MARTANO	Vice SINDACO	
MARTIGNANO	SINDACO	
MATINO	COMISSARIO STRAORD. DR. UBERTO GUIDATO	
MELENDUGNO		
MELISSANO	SINDACO	
MELPIGNANO	Ass. Dir. Soc. di	
MIGLIANO	SINDACO	
MINERVINO DI LECCE	ASSESSOR PP. SS.	

MONTERONI DI LECCE	ASSESSORE POLITICHE SOCIALI	[Signature]
MONTESANO SALENTINO	Compiere	[Signature]
MORCIANO DI LEUCA	ASSESSORE POLITICHE SOCIALI REGIONE PUGLIA	[Signature]
MURO LECCESE	ASSESSORE	[Signature]
NARDO'	PUB. COMMISS. PREF.	[Signature]
NEVLANO	SINDACO	[Signature]
NOCIGLIA	SINDACO	[Signature]
NOVOLI	VICE SINDACO	[Signature]
ORTELLE	[Signature]	[Signature]
OTRANTO	SINDACO	[Signature]
PALMARIGGI	[Signature]	[Signature]
PARABITA	ASS. POU. SOC. SALVANO	[Signature]
PATU'	Ass. Serv. Soc. BENEDELLI	[Signature]
POGGIARDO	SINDACO	[Signature]
PORTO CESAREO	CONS. DEL. I.S. DA ALBANO	[Signature]
PRESICCE	ASSESSORE S.S.	[Signature]
RACALE	Vice Sindaco	[Signature]
RUFFANO	Vice Sindaco	[Signature]
SALICE SALENTINO	V Sindaco	[Signature]
SALVE	SINDACO	[Signature]
SAN CASSIANO	SINDACO	[Signature]
SAN CESARIO DI LECCE	SINDACO	[Signature]
SAN DONATO DI LECCE	[Signature]	[Signature]
SAN PIETRO IN LAMA	Ass. Serv. Soc.	[Signature]
SANARICA	Ass. Serv. Soc. CANNA	[Signature]
SANNICOLA	[Signature]	[Signature]

SANTA CESAREA TERME	Assessore S.S.	Allegre Gualfr
SCORRANO	Assessore P.M.	Salvo De
SECLI'	SINDACO	
SOGLIANO CAVOUR	ASSESSORE	Alcibi Fichin
SOLETO	Assessore S.S.	Raffaella Biscari
SPECCHIA	Assessore S.S.	Alessandro
SPONGANO	Assessore S.S.	Giuseppe Sianoff
SQUINZANO	Assessore S.S.	Vincenzo
STERNATIA	Ass. S.S.	Salvo
SUPERSANO	Vice Sindaco	Giuseppe
SURANO	Vice Sindaco	
SURBO	Vice Sindaco	
TAURISANO	Vice Sindaco	Roberto
TAVIANO	SINDACO	Salvo
TIGGIANO	Ass. S.S.	Roberto
TREPUIZZI	SINDACO	Giuseppe
TRICASE	SINDACO	Giuseppe
TUGLIE	CONSIG. DELEGATO SEICE S. VINCENZO	Antonio
UGENTO	Ass. S.S.	Salvo
UGGIANO LA CHIESA	Ass. S.S.	Salvo
VEGLIE	Assessore S.S.	Salvo
VERNOLE	SINDACO	Salvo
ZOLLINO	Vice Sindaco	Salvo

**INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA FORMAZIONE
DI AMBITO
TRIENNIO 2002-2004**

Porre in essere azioni mirate e progetti innovativi per l'infanzia e l'adolescenza, in attuazione della L. 285/97 e della L.R. 10/99, non può prescindere da una formazione idonea degli attori coinvolti, contestualizzata nel sistema territoriale dei servizi, che rilanci pienamente le politiche sociali sul territorio e provochi un reale cambiamento.

In ragione di tale convincimento, la Provincia di Lecce, già nel primo triennio di attuazione della L. 285/97 e della L.R. 10/99, ha puntato su percorsi formativi di qualità, articolati e approfonditi, che, muovendo dalle fondamenta del sistema dei servizi, consentissero una riflessione sugli specifici interventi per l'infanzia e l'adolescenza, programmati nel Piano di Ambito, e facilitassero l'azione integrata, competente e consapevole, dei diversi attori sociali pubblici e privati, attraverso il contributo scientifico e rapporto dei più noti esperti di politiche per l'infanzia e la famiglia in Italia.

La formazione è stata, perciò, sin da principio, intesa come terreno strategico perché la L. 285/97 non solo producesse risultati, ma pure garantisse lo sviluppo di quella cultura dei diritti e delle opportunità che costituisce l'essenza dello strumento normativo.

In questo senso, la Provincia, d'intesa con tutti gli attori sottoscrittori dell'Accordo di Programma di ambito, compresenti in seno al Comitato Tecnico Provinciale e al Comitato Interistituzionale Provinciale, ha varato due Piani di Formazione, di sviluppo annuale, che hanno sortito significativi effetti nella gestione dei servizi e nella necessaria promozione di una cultura innovativa dell'operare in forma integrata.

Le azioni formative del triennio 2002 - 2004, in fase di avvio, rifletteranno la stessa impostazione di fondo, attivando percorsi interattivi ed integrati, in continuità con quanto già posto in essere, a cui interverranno esperti e docenti provenienti da molteplici esperienze ed ambienti professionali, destinati agli operatori sociali dei Comuni della Provincia., delle AA.UU.SS.LL. e della Giustizia oltre che ai rappresentanti delle agenzie educative e delle organizzazioni del Terzo Settore del territorio, già coinvolti in una interazione costante, non solo in fase di programmazione, ma pure di gestione, supervisione e valutazione degli interventi, in seno ai Comitati Tecnici dei 13 Bacini di Comuni costituitisi, coincidenti territorialmente con i Distretti Socio Sanitari.

Gli indirizzi programmatici triennali, all'uopo formulati e definiti, in seno al Comitato Tecnico Provinciale e al comitato Interistituzionale Provinciale, parte integrante del presente Piano, tengono conto prioritariamente dei servizi progettati e attivati in ciascuna area territoriale dell'Ambito e della necessità di approfondire la conoscenza della normativa di sistema, per rafforzare l'impianto complessivo della rete sociale territoriale.

In particolare, specifica attenzione, nei percorsi formativi sarà rivolta, tra l'altro, a:

1. *Sistema integrato di interventi e servizi;*
2. *Programmazione, gestione e valutazione degli interventi;*
3. *Ricerca sociale e analisi dei dati;*
4. *Strutturazione di osservatori e sistemi informativi;*
5. *Famiglia e sostegno alla genitorialità;*

6. *Implementazione di servizi di mediazione familiare e spazio neutro;*
7. *Servizi di educativa domiciliare e mediazione scolastica, svolti da equipe multiprofessionale;*
8. *Deistituzionalizzazione e affido familiare;*
9. *Adozione nazionale e internazionale;*
10. *Animazione del tempo libero, precipuamente in spazi aperti e centri urbani;*
11. *Animazione ed educativa di strada;*
12. *Inserimento sociale e lavorativo di minori segnalati all'Autorità Giudiziaria;*
13. *Prevenzione dei maltrattamenti e abusi all'infanzia, in prosecuzione del Piano di Azione Interistituzionale Hansel e Gretel, già avviato;*
14. *Promozione dei diritti di cittadinanza dei bambini e delle bambine.*

L'articolazione dei corsi prevederà momenti tematici e laboratoriali, per favorire lo scambio tra i partecipanti, anche distinti per destinatari specifici ed aree territoriali, laddove ciò risulti funzionale ad una migliore fruizione ed efficacia degli interventi.

51999, n. 10 "Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza" - AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LECCCE
Piano triennale d'Intervento di cui all'Accordo di Programma della Provincia di Lecce, approvato il 9 aprile 2002
ELENCO DEI PROGETTI RELATIVI AL PRIMO ANNO (2002)


Comune capofila	Comuni partecipanti	N. prog.	Titolo progetto	Destinatari	Attività e/o tipologia servizi	Costo progetto	Quota a carico comuni	Quota a carico fondo ambito
Trepuzzi	Trepuzzi- Campi-Squinzano-Guagnano-Novoli- Salice Sal.	1	Essere genitori è ... bello	- 150 famiglie con minori e studenti e genitori	- Servizio di consulenza e di sostegno alle relazioni familiari itinerante sul territorio - Servizio di educativa domiciliare - Servizio di mediazione scolastica	€ 98.406,00 £. 190.540.590	€ 25.822,84 £. 50.000.000	€ 72.583,16 £. 140.540.590
		2	Pulcini	- 60 bambini 0-3 anni + famiglie	- Laboratori di narrazione e drammatizzazione - Laboratori di manipolazione grafica - Attività ludiche in collaborazione con i genitori - Facilitare l'ascolto e lo scambio tra i genitori su aspetti legati alla funzione educativa e al ruolo genitoriale - Sviluppare momenti di auto - mutuo - aiuto	€ 45.206,47 £. 87.531.930	€ 10.329,14 £. 20.000.000	€ 34.877,33 £. 67.531.930
		3	Preadolescenza e adolescenza: opportunità di crescita	- 180 minori 11 / 14anni - 120 minori 15 / 18 anni	- Attività ludico ricreative - Attività sportive - Laboratori Utilizzo biblioteche	€ 49.961,79 £. 96.739.515	€ 10.329,14 £. 20.000.000	€ 39.632,65 £. 76.739.515

Copertino	Copertino Carmiano- Leverano- Veglie- Porto Cesareo	I	I	SAPER ESSERE	<ul style="list-style-type: none"> - Minori 6 - 17 anni - Famiglie 	<ul style="list-style-type: none"> - Supporto tecnico - Laboratori arti e mestieri - Dalli e musiche popolari - Attività ludico-motorie e sportive - Utilizzo di strumentazione multimediale 	<ul style="list-style-type: none"> - € 158.830,06 - £. 307.537.880 	<ul style="list-style-type: none"> - € 22.236,21 - £. 43.055.306 	<ul style="list-style-type: none"> - € 136.593,85 - £. 264.482.574
				SAPER FARE	<ul style="list-style-type: none"> - 60 Minori, segnalati dal Tribunale - 14 / 18 anni 	<ul style="list-style-type: none"> - Inserimenti lavorativi - Attività di lavoro sociale - Gruppi terapeutici - Gruppi di riflessione 	<ul style="list-style-type: none"> - € 33.772,45 - £. 65.392.582 	<ul style="list-style-type: none"> - € 4728,14 - £. 9.154.956 	<ul style="list-style-type: none"> - € 29.044,31 - £. 56.237.626
Copertino	Copertino Carmiano- Leverano- Veglie- Porto Cesareo	I	I	STAR BENE IN FAMIGLIA - STAR BENE A SCUOLA	<ul style="list-style-type: none"> - Famiglie con disagio - Bambini-alunni-studenti - 60 famiglie con minori 5 - 14 anni - 10 bambini 0 - 14 anni 	<ul style="list-style-type: none"> - Spazio ascolto - sostegno - Percorsi formativi per genitori - Percorsi interattivi tra genitori e figli 	<ul style="list-style-type: none"> - € 21.917,88 - £. 42.438.934 	<ul style="list-style-type: none"> - € 2.410,97 - £. 4.668.289 	<ul style="list-style-type: none"> - € 19.506,91 - £. 37.770.645
				LAVORARE CON LE FAMIGLIE	<ul style="list-style-type: none"> - Bambini 0-4 anni - Minori 5-14 anni - Minori 15-18 anni - USSM - Famiglie con minori con disagi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sostegno educativo domiciliare - Tutor per bambini a rischio - Tutor e tirocinio per adolescenti a rischio o entrati nell'area penale 	<ul style="list-style-type: none"> - € 157.229,02 - £. 304.437.835 	<ul style="list-style-type: none"> - € 30.431,42 - £. 58.923.446 	<ul style="list-style-type: none"> - € 126.797,60 - £. 245.514.389

Gallipoli	Gallipoli	1	PELLICANO	<ul style="list-style-type: none"> - Gruppi 14-18 anni - Gruppi 8-14 anni - Gruppi 8-18 anni - Famiglie - Scuole/studenti - Adolescenti a rischio di devianza 	<ul style="list-style-type: none"> - Aggregazione e animazione socio culturale: <ul style="list-style-type: none"> • Laboratori musicali • Laboratori teatrali • Laboratori sportivi - Consulenza psicologica a scuola - Educativa domiciliare - Sostegno ad adolescenti a rischio di devianza 	€ 155.660,02 £. 301.399.827	€ 20.000,00 £. 38.725.400	€ 135.660,02 £. 262.674.427	1
						<ul style="list-style-type: none"> - Educativa domiciliare - Educativa territoriale 	€ 142.620,33 £. 276.151.467	€ 14.262,03 £. 27.615.141	€ 128.358,30 £. 248.536.326
Lecce	Lecce	1	AREA DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA ...	<ul style="list-style-type: none"> - Famiglie minori 	<ul style="list-style-type: none"> - Osservatorio - Mediazione familiare - Spazio neutro - Educativa domiciliare - Sensibilizzazione sull'abuso e il maltrattamento 	€ 123.912,19 £. 239.927.456	€ 35.778,58 £. 69.276.991	€ 88.133,61 £. 170.650.465	
						<ul style="list-style-type: none"> - 125 bambini 5-11 anni - 175 minori di varia età 	€ 125.157,44 £. 242.919.477	€ 35.778,58 £. 69.276.991	€ 89.678,86 £. 173.642.486
Maglie	Maglie	1	OBBIETTIVO MINORI ...	<ul style="list-style-type: none"> - 36 famiglie con figli 0-17 anni - 12 famiglie con problemi relazionali minori 3-17 anni 	<ul style="list-style-type: none"> - Educativa domiciliare - Mediazione familiare - Spazio neutro - Laboratori itineranti - Educativa ed animazione di strada - Attività sportive 	€ 167.848,76 £. 325.000.519	€ 16.784,88 £. 32.500.060	€ 151.063,88 £. 292.500.459	
						<ul style="list-style-type: none"> - AREA SOCIO EDUCATIVA 			

Mottano / Martano		Martano - Calimera Caprarica - Carpignano - Castrolibero - Marignano - Melendugno - Sternatia - Vernole - Zollino	1	ANIMAZIONI - ASCOLTO - COMUNICAZI ONE	Bambini c ragazzi 6-17 anni	- Animazione partecipata - Chat line ed e-mail - Programma radiofonico	€ 39.766,75 £. 76.999.165	€ 4255,04 £. 8.238.906	€ 35.511,71 £. 68.760.259
			2	IN PUNTA DI PIEDI	- 40/50 famiglie multiproblema tiche - gruppi famiglie	- Educativa familiare - Gruppi di auto aiuto	€ 98.388,64 £. 190.506.972	€ 10.527,59 £. 20.384.257	€ 87.861,05 £. 170.122.715
ardò	Nardò	Nardò - Galinone - Seclì	1	CENTRO PER LA FAMIGLIA	- 25 famiglie a rischio - 20 famiglie con conflitti familiari - gruppi famiglia (20- 100)	- Educativa domiciliare - Educativa genitoriale	€ 62.370,00 £. 120.765.160	€ 6.237,00 £. 12.076.516	€ 56.133,00 £. 108.688.644
			2	ANIMAZIONI E LUDICA TERRITORIA LE ITINERANTE	- Minori 6-18	- Animazione teatrale - Animazione - educazione alla musica - Animazione-educazione all'ambiente - Animazione sportiva	€ 47.296,54 £. 91.578.872	€ 4.729,65 £. 9.157.880	€ 42.566,89 £. 82.420.992
giardo	Poggiardo	Poggiardo- Andrano- Botrugno- Castro- Diso- Giuggianello- Minervino- Nociglia- Ortle- San Cassiano- Sanarica- Santa Cesarea Terme- Spongano- Surano- Uggiano La Chiesa	1	TO, TU, NOI, ...	- Famiglie con minori 6-14 anni - Bambini/c 5- 11 anni	- Gruppi di Auto Mutuo Aiuto - Ludobus / Ludoteca	€ 86.332,32 £. 167.162.681	€ 8633,23 £. 16.716.264	€ 77.699,09 £. 150.446.417
			2	CRESCERE IN ...	- 30 famiglie con figli 0-16 anni	- educativa domiciliare	€ 87.502,00 £. 169.427.498	€ 8.750,20 £. 16.942.750	€ 78.751,80 £. 152.484.748

San Cesario	San Cesario-Cavallino- Lequile-Lizzanello-Monteroni- San Donato di Lecce-San Pietro in Lama	1	EDUCATIVA FAMILIARE DOMICILIARE	40 famiglie con minori problemi familiari	- educativa domiciliare	familiare	€ 84.288,70 £. 163.205.681	€ 15.690,00 £. 30.380.076	€ 68.598,70 £. 132.825.605
		2	AGORA	- minori 6-18 anni	- spazi giochi - laboratorio teatrale		€ 61.986,00 £. 120.021.632	€ 12.000,00 £. 23.235.240	€ 49.986,00 £. 96.786.392
		1	RICOMINCIARE DALLA FAMIGLIA	- 60/80 nuclei familiari con figli minori - 12 nuclei multiproblematici con figli minori	- sostegno alla genitorialità - educativa domiciliare		€ 44.500,00 £. 86.164.015	€ 4.970,65 £. 9.624.520	€ 39.529,35 £. 76.539.495
Tricase	Tricase- Alessano- Castignano del Capo- Corsano- Gagliano- Miggiano- Montesano- Morciano- Patù- Salve- Specchia- Tiggiano	2	VECCHI MESTIERI E NUOVE ABILITÀ	- 160 minori 14-17 anni - 40 minori 9-13 anni	- laboratori vari - sostegno scolastico		€ 80.949,22 £. 156.739.546	€ 9.042,03 £. 17.507.811	€ 71.907,19 £. 139.231.735
		3	LAVORO E AMBIENTE	- 4 minori segnalati dall'USSM	- borse lavoro		€ 54.500,00 £. 105.526.715	€ 6.087,65 £. 11.787.334	€ 48.412,35 £. 93.739.381
		1	MATURARE INSIEME	- 90/120 famiglie con figli 3-17 anni	- sostegno alle famiglie - promozione gruppi famiglie		€ 5.000,00 £. 9.681.350	€ 550,00 £. 1.064.949	€ 4450,00 £. 8.616.401
Aliphan	Aliphan- Acquarica del Capo- Melissano- Presicce- Racale- Ugento	2	CAMMINARE INSIEME	- 20 famiglie con minori	- educativa domiciliare		€ 34.500,00 £. 66.801.315	€ 3.795,00 £. 7.348.145	€ 30.705,00 £. 59.453.170
		3	GIOCARE E CRESCERE INSIEME	- 100 minori 6-10 anni - 200 minori 11-17 anni - studenti scuole medie	- attività ludiche - attività culturali - attività sportive, ricreative ed espressive - attività didattiche - attività di orientamento		€ 99.335,00 £. 192.339.380	€ 10.926,85 £. 21.157.332	€ 88.408,15 £. 171.182.048

 Consigliano d'Otranto	97 Comuni della provincia	1	FAMIGLIA MINORI AFFIDI	- minori - famiglie	- promozione diritti dei - minori - prevenzione stati di disagio - informazione e sostegno alle - famiglie	€ 461.805,21 £. 894.179.574	€ 332.690,99 £. 644.179.574	€ 129.114,22 £. 250.000.000
vrab.2 San Cesario di Lecce	Lecce - San Cesario - Lizzanello - Cavallino- San Donato - San Pietro in Lama - Lequite - Surbo -	1	CERCHIAMO IL GRANDE IMBROGLIO NE	- minori 7-14 - anni - minori disabili - pari a 1/3 del - totale	- laboratorio teatrale - laboratorio di informatica - laboratorio attività artistiche - e della carta - laboratorio di creatività - laboratorio di psicomotricità - laboratorio di educazione - ecologica - recupero scolastico - campi estivi	€ 43.382,38 £. 84.000.000	€ 7230,40 £. 14.000.000	€ 36.151,98 £. 70.000.000
rab.3 Maglie	I Comuni della AUSL LE/2 (57)	1	IL GIOCO IN OSPEDALE	- bambini - ospedalizzati - famiglie degli - stessi	- animazione	€ 43.382,38 £. 84.000.000	€ 7230,40 £. 14.000.000	€ 36.151,98 £. 70.000.000
rab. 4 San Cesario di Lecce	97 Comuni della provincia	1	INFORMAZI ONE	- cittadini della - provincia di - Lecce	- realizzazione spot - messa in onda dello spot	€ 25.825,82 £. 50.000.000		€ 25.825,82 £. 50.000.000

